

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 28 ottobre 2020, tendente a conoscere preventivamente se sussistono delle incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di un Fondo Pensione che ha tra i suoi compiti - oltre alla rappresentanza legale - quello di sovrintendere al funzionamento del Consiglio, provvedere all'esecuzione delle delibere, di autorizzare l'erogazione delle prestazioni previdenziali, curare i rapporti con l'Autorità di vigilanza e le ulteriori attività delegate dal Consiglio, tra le quali vi può anche essere quella di sovrintendere al funzionamento della struttura operativa.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'art. 6 del CDF afferma l'obbligo generico degli iscritti all'albo di evitare incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere il dovere di indipendenza, dignità e del decoro della professione.

Inoltre, nello specifico, l'art. 18 della legge professionale n. 247/2012, prevede una serie di incompatibilità. In particolare:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio.....b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui...c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente

pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Si ricorda, poi, come le norme sull'incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti (parere CNF 26.4.2017 n. 27).

Si ricava, pertanto, come l'attività professionale sia incompatibile ogni qualvolta il professionista abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa; il CNF in vari pareri ha avuto occasione di ribadire che non è certo la rappresentanza della società che genera l'incompatibilità; l'incompatibilità dettata dal citato art. 18 non è subordinata neppure all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico, eventualmente assunto, è pertanto irrilevante; il discrimine e ciò che più conta è, dunque, l'attività gestoria (CNF 21 giugno 2017, n. 45).

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave: art. **6 CDF**; art. **18 L.p.**; carica di presidente di fondo pensione - poteri gestori - incompatibilità